

meriti della sua popolazione verso la causa italiana; espone ancora che esisteva sul suo territorio un convento dei padri Agostiniani di Monte Leone, il quale fu soppresso per effetto della legge 17 febbraio 1861, pubblicata dal luogotenente generale di S. M. nelle provincie dell'ex-regno di Napoli, e propone che tutti o parte di quei beni stabili siano attribuiti al comune. La Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

Il motivo di questa sua proposizione sta nella legge della Cassa ecclesiastica, la quale definisce l'applicazione che debba farsi dei fondi provenienti dalle corporazioni religiose soppresse.

Questa legge stabilisce bensì che in alcuni casi il Governo possa attribuire ai comuni la proprietà degli edifici che appartenevano alle case religiose, ma siccome dalla esposizione non risulta che di questa natura siano le proprietà a cui si accenna, che anzi pare che consistano in fondi prediali, la Commissione vi propone passare all'ordine del giorno.

LUZI. Io non ho nulla in contrario all'idea della Commissione; soltanto perchè l'onorevole ministro guardasigilli promise una legge sulla Cassa ecclesiastica da venire fra poco, non vorrei che queste conclusioni pregiudicassero dei comuni poveri, come sono, oltre quello di cui nella petizione 8580, quello della petizione 8982 che chiede dei beni per un ospedale che non ha modo di tirare avanti a mantenere gl'infermi.

Quando queste conclusioni della Commissione non pregiudichino nella futura discussione della legge che verrà presentata il diritto di questi ed altri comuni sui beni incorporati delle religioni soppresse, io non sono contrario alle conclusioni, ma ad ogni buon fine faccio questa specie di riserva.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Mi pare evidente che le conclusioni della Commissione non possano in nessun modo pregiudicare le disposizioni di una legge avvenire. Esse non sono che la conseguenza di una legge già esistente, la quale potrebbe essere modificata e quindi far sorgere conseguenze diverse.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni...

ARGENTINO. Chiedo di parlare.

A questo proposito sento il dovere di pregare l'onorevole guardasigilli perchè in simili casi venga applicata più esattamente la legge 17 febbraio 1861 e si concedano ai comuni i locali dei soppressi monasteri senza canone alcuno, gratuitamente, e non come pretenderebbe il regolamento che fu pubblicato in seguito dal ministro delle finanze nel 1862. Credo che quel regolamento sia contrario allo spirito della legge e rechi danno ai comuni.

Prego dunque il signor ministro guardasigilli a volere d'ora innanzi applicare severamente la legge.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Tutte le volte che i comuni si sono rivolti al Ministero per ottenere edifici che fossero già disponibili, vale a dire

che fossero già in quelle condizioni nella quale la legge ne permette la concessione ai comuni, ho cercato per quanto si poteva di facilitare queste richieste, conciliando l'interesse dei comuni con quello dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione di cui si tratta.

Se non vi è opposizione, s'intenderà approvata questa proposta.

(È approvata).

Il deputato Santocanale è pregato di venire alla tribuna.

SANTOCANALE, relatore. Petizione 9162. Il Consiglio comunale di Aci San Filippo Catena, distretto d'Aci Reale, domanda che questo comune sia ripristinato nella condizione di capoluogo di mandamento, della quale venne dispogliato dispoticamente.

I borghie villaggi nel territorio d'Aci Reale nell'anno 1639 furono eretti in unico municipio, e presero nome di comune d'Aci Sant'Antonio ed Aci San Filippo perchè erano i due borghi più importanti; si convenne tra tutti gli abitanti che la sede dell'autorità municipale e amministrativa sarebbe nel borgo d'Aci San Filippo.

Nel 1819, quando fu introdotto il nuovo ordinamento giudiziario, si richiese ove si trovasse un fabbricato, un edificio degno del nuovo giudicato; ve ne sarebbe stato uno in Aci San Filippo, ove per la convenzione si sarebbe dovuto installare, ma quello che era atto avea sofferto molti guasti per un terremoto avvenuto nel 1818, quindi fu necessità collocare il giudicato nel borgo d'Aci Sant'Antonio. Fatta la mappa del numero degli abitanti di ciascun circondario per classificarli, e così segnare il grado dei giudici circondariali, in questa mappa questo circondario prese il numero d'Aci Sant'Antonio, quello d'Aci San Filippo fu soppresso.

Stettero in pace in questa quasi promiscuità, e questo quasi consorzio sino all'anno 1827, quando fu eretto in municipio *Aci Sant'Antonio* coi borghi vicini; allora il borgo *Aci Sant'Antonio* si fece a reclamare, perchè quel giudicato che era in uno dei borghi dell'intero municipio di *Aci Sant'Antonio* e *San Filippo* fosse installato in *Aci San Filippo*, perchè ivi era stabilito che dovessero risiedere tutte le autorità, e sino il luogotenente generale dell'isola fu d'avviso che si dovesse trasportare la sede del giudicato circondariale, oggi mandamentale, in *Aci San Filippo*. Si aspettava una decisione sovrana, ma Ferdinando II, allora principe ereditario e vicario generale del re che era in viaggio, annoiato di queste questioni, ordinò che fosse imposto silenzio; si stette in silenzio dieci anni.

Nel 1839 e 1840 il decurionato di *Aci San Filippo* rinnovò l'istanza, ma per non venire in urto colla decisione sovrana ripiegò, chiedendo che si istituisse un'altra sede circondariale. Fu dato ascolto una seconda volta a questa domanda; furono interrogate tutte le autorità, fino alla Consulta del regno; e la Consulta fu d'avviso che si dovesse istituire un'altra